



Circolare n° 3/2020

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 2020

Questo Studio rende noto le seguenti variazioni:

Argomento	Descrizione
Novità BONUS RENZI	<p>Sono coinvolte nel taglio al cuneo 3 fasce di reddito, che beneficeranno della riduzione del cuneo fiscale e dell'estensione del Bonus Renzi in busta paga: chi avrà in busta paga 100 euro in più al mese, chi ne avrà 80, e chi avrà un Bonus a scalare all'aumentare del reddito.</p> <p>Le fasce di beneficiari sono queste:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il bonus di 80 euro aumenta a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo da 8.200 euro fino a 26.600 euro lordi▪ chi percepisce un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro annui, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga▪ per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi▪ sopra i 35 mila euro lordi l'anno, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la "legge di bilancio 2020", in vigore dall'1.1.2020.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020.</p> <p>Spese sostenute per lavoro dipendente</p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • lavoro accessorio; • lavoratori dipendenti e collaboratori; • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari. <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p>Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p> <p>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</p> <p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta; • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI; • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; • per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); • 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro).

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Argomento	Descrizione
	<p>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 6% del costo;• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 15% del costo;• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);• nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. <p style="text-align: center;">Dicitura in fattura</p> <p style="text-align: center;">Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 3 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
Credito d'imposta per la formazione 4.0	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. <p>Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro). <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro). <p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</p> <p>È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
	contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Credito d'imposta per le fiere	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> le spese documentate e sostenute nell'anno 2020; relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p>Interventi agevolati</p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> sola pulitura; sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). <p>Assenza di limite massimo di spesa</p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p>Ripartizione</p> <p>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.</p>
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli	<p>Dall'1.1.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)	<ul style="list-style-type: none">• lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;• viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile	<p>A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• bonifico bancario o postale;• ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. <p>Tutte le spese dovranno essere giustificate con scontrino e prova del pagamento con bonifico, carta di credito, assegno</p> <p>Pagamento deve essere fatto solo dal soggetto che beneficia della prestazione o in favore di un familiare a carico.</p> <p>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN <p>Rimangono con obbligo di pagamento tracciabile le prestazioni di medici e strutture private non accreditate al servizio sanitario nazionale.</p> <p>Spese detraibili SOLO se tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Interessi su mutui ipotecari per acquisto immobili▪ Spese per istruzione▪ Spese funebri▪ Spese per assistenza personale▪ Spese per attività sportive di ragazzi▪ Spese per intermediazione immobiliare acquisto prima casa▪ Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede▪ Erogazioni liberali▪ Spese veterinarie▪ Spese per premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni▪ Acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale <p>Spese sanitarie detraibili SOLO se tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Visite in medico specialista

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese di degenza e per trasporto ambulanza ▪ Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche; da biologi nutrizionisti; da personale in possesso di qualifiche professionali per l'assistenza alla persona ▪ Spese per la badante ▪ Spese di assistenza infermieristica e riabilitativa ▪ Prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive, rinnovo patente ▪ Controlli ordinari per la salute della persona ▪ Ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo	<p>Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro; • per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese veterinarie; • spese universitarie; • spese per la pratica sportiva dei ragazzi. <p>Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo</p> <p>Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale); • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR. <p>Reddito complessivo</p> <p>A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.</p> <p>Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
	Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
Cedolare secca	<p>concordato.</p> <p>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</p> <p>Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;• siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni). <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
IUC e TASI - Abolizione	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
"Nuova" IMU	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none">• il presupposto impositivo;• i soggetti passivi;• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). <p>Aliquote IMU</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
	<p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirli fino all'azzeramento);• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirli fino all'azzeramento);• immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%. <p>Liquidazione dell'IMU</p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla quota di possesso;• ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. <p>Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.</p> <p>Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none">• il giorno di trasferimento del possesso;• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none">• la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Modalità di versamento</p> <p>I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">il modello F24;l'apposito bollettino postale;la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). <p>Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.</p>
Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile	<p>Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.</p>
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021	<p>Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none">conservatori di musica,istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,scuole di musica iscritte nei registri regionali,cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, <p>per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-<i>quater</i> all'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p>Limite massimo di reddito e di spesa</p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489